

N. 2876/2026 R.G.V.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE

Terza Sezione Civile

Il Giudice designato alla trattazione, dott.ssa Virginia Zuppetta,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7/07/2026,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Considerato che:

in data 04/06/2026, la Società [REDACTED] con sede legale in [REDACTED] alla [REDACTED], in persona del liquidatore e legale rappresentante p.t., [REDACTED] ha depositato, presso la piattaforma telematica istituita dalla Camera di Commercio di Lecce, istanza di accesso alla *composizione negoziata della crisi*, domandando altresì la nomina di un Esperto negoziatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 e ss. C.C.I.I. che supportasse l'azienda nelle trattative finalizzate al risanamento della stessa;
unitamente all'istanza di nomina dell'esperto, la ricorrente al fine di condurre agevolmente le trattative con i propri creditori e, così, raggiungere con i medesimi un accordo finalizzato alla risoluzione della crisi imprenditoriale, ha richiesto l'adozione delle misure protettive, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del CC.II.;
vista l'accettazione dell'esperto datata 24/06/2026;

Rilevato che:

la società ricorrente con il ricorso in epigrafe ha richiesto di:

A) confermare le seguenti misure protettive, per un tempo di **120 giorni**, ovvero per il diverso lasso di tempo ritenuto di giustizia, ovvero di:

1. disporre il divieto ai creditori di acquisire **diritti di prelazione** o garanzie se non concordati con l'imprenditore;
2. disporre il **divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari** sul suo patrimonio e sui beni e diritti attraverso i quali viene esercitata l'attività di impresa;



3. disporre il divieto delle controparti contrattuali *in bonis* (comprese le Banche) di rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti ovvero provocare la risoluzione dei contratti in essere in quanto funzionali al buon esito delle trattative, nonché di anticiparne la scadenza o modificarli in danno della Società istante;
4. dichiarare - trattandosi di effetto *ex lege* - che, dalla pubblicazione della istanza ex art. 20 CC.II. e sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non trovino applicazione nei Suoi confronti gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482 ter del codice civile e la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, n. 4);
5. dichiarare - trattandosi di effetto *ex lege* - il **divieto** di emanazione della sentenza di apertura della **liquidazione giudiziale** o di accertamento dello stato di insolvenza; e altresì in quanto funzionali ad assicurare il buon esito delle trattative,

B) disporre in via cautelare, per un tempo di **120 giorni**, ovvero per il diverso lasso di tempo ritenuto di giustizia:

1. **l'estensione delle misure protettive al patrimonio personale di tre soci della** [REDACTED]
2. il divieto per le Banche creditrici [REDACTED] di escutere la **garanzia MCC** che assiste i finanziamenti da loro concessi all'impresa debitrice.

Rilevato che nel procedimento si è costituita la creditrice [REDACTED] contestando la richiesta di conferma delle misure protettive e di concessione di quelle cautelari avanzate dalla società istante, rilevando la carenza del presupposto oggettivo di cui all'art.12 CCII e la conseguente inammissibilità del percorso di CNC;

Rilevato, altresì, che l'esperto – impregiudicata ogni successiva valutazione sulla effettiva fattibilità del percorso – ha ritenuto le misure protettive richieste idonee a consentire la verifica della soluzione liquidatoria prospettata esprimendo parere favorevole alla conferma delle stesse per un periodo proporzionato all'avvio delle trattative con i creditori;

Osserva quanto segue

Va affermata la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27 CCII avendo la società il centro degli interessi principali, che si presume coincidere con la sede legale, in [REDACTED] e cioè nel circondario del Tribunale di Lecce.



È stata allegata la documentazione prescritta ed il ricorso è stato proposto nei termini di legge.

La ricorrente ha rappresentato come le cause della crisi risultino strettamente connesse alle profonde trasformazioni che hanno investito, negli ultimi anni, il settore del commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, incidendo in modo particolarmente significativo sulle realtà imprenditoriali di dimensioni medio-piccole operanti al di fuori dei grandi circuiti della distribuzione organizzata; che **partire dal 2020**, il contesto economico e commerciale nazionale ha subito mutamenti radicali e straordinari, determinati dapprima dalla pandemia da Covid-19, successivamente dalla crisi energetica, dal conflitto russo-ucraino e, infine, dalle rilevanti spinte inflazionistiche che hanno interessato in modo trasversale l'intero comparto alimentare; che **l'emergenza pandemica** ha profondamente modificato le abitudini di acquisto dei consumatori e le modalità di distribuzione dei prodotti alimentari, accelerando dinamiche di concentrazione del mercato già in atto e favorendo progressivamente i grandi operatori della distribuzione organizzata rispetto ai grossisti indipendenti che da 2020 in avanti una parte significativa della clientela storica della società ha cessato l'attività, con conseguente progressiva riduzione dei volumi commerciali; che la contrazione dei volumi di vendita e della marginalità operativa ha quindi determinato una progressiva riduzione della capacità della società di generare adeguati flussi finanziari; che a tali criticità di mercato si sono aggiunte rilevanti problematiche di natura finanziaria; che la società si è trovata esposta verso il sistema bancario mediante mutui e finanziamenti contratti con diversi istituti di credito, tra cui [REDACTED] e [REDACTED] caratterizzati da condizioni economiche divenute progressivamente più onerose a seguito dell'incremento dei tassi di interesse registrato negli ultimi anni; che la situazione di difficoltà si è progressivamente aggravata sino alla definitiva perdita della continuità aziendale, circostanza espressamente riconosciuta in sede di redazione del bilancio chiuso al 31/12/2024, ove il legale rappresentante ha dato atto della sopravvenuta insussistenza del presupposto della continuità aziendale, precisando che il bilancio è stato redatto secondo criteri di liquidazione e non di funzionamento; che pertanto la società, preso atto della grave situazione di difficoltà economico-finanziaria, ha tempestivamente deliberato lo scioglimento e **la messa in liquidazione in data 30/01/2025**, interrompendo la prosecuzione dell'attività in continuità ordinaria e adottando criteri valutativi coerenti con la nuova fase liquidatoria; che il liquidatore ha successivamente avviato le attività finalizzate all'individuazione dello strumento di regolazione della crisi maggiormente idoneo alla tutela del ceto creditorio, deliberando ai sensi dell'art. 120-bis CCII la possibilità di accedere ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, con il supporto di professionisti incaricati di valutare le possibili soluzioni



percorribili nell'ottica del miglior soddisfacimento dei creditori, evitando l'ulteriore aggravamento della situazione patrimoniale e finanziaria della società.

Il Piano di Risanamento ex art. 17, comma 3, lett. b), CCII predisposto dalla [REDACTED] redatto sulla base delle indicazioni contenute nella lista di controllo di cui all'art. 13, comma 2, CCII, prevede, in estrema sintesi, la liquidazione integrale del patrimonio sociale e la valorizzazione di ulteriori risorse esterne, nell'ottica del miglior soddisfacimento del ceto creditorio rispetto agli scenari alternativi della liquidazione giudiziale.

Il Piano non si fonda sulla prosecuzione dell'attività aziendale in continuità, ormai cessata, bensì:

- sulla liquidazione ordinata degli *assets*;
- sul recupero delle poste attive;
- sulla riduzione dei costi della crisi;
- sull'apporto di risorse ulteriori da parte dei soci;
- nonché sulla gestione negoziale della posizione debitoria nell'ambito della composizione negoziata.

In particolare, il piano prevede:

- la dismissione dell'immobile strumentale (aziendale) sito in [REDACTED] alla [REDACTED] (sede legale), il cui prudenziale valore di realizzo è stimato in € **381.572,00**;
- la liquidazione delle attrezzature, degli impianti e degli ulteriori cespiti mobiliari, il cui prudenziale valore di realizzo è stimato in € **12.030,00**;
- l'utilizzo delle disponibilità liquide già esistenti, pari ad € **4.050,00**;
- l'immediato recupero del credito iscritto in bilancio a titolo di "*acconti per acquisto immobile*" (v. dopo), mediante messa a disposizione del bene sottostante da parte dei soci (attuali comproprietari), con prudenziale valore di realizzo stimato in € **158.145,00**;
- nonché l'apporto di finanza esterna da parte dei soci mediante destinazione ai creditori di un'ulteriore unità abitativa in comproprietà (sita in [REDACTED] alla [REDACTED], estranea al patrimonio sociale, con prudenziale valore di realizzo stimato in € **44.064,00**.

Le attività di liquidazione e vendita non verrebbero gestite direttamente dalla società, bensì integralmente affidate ad un soggetto specializzato terzo ed indipendente, individuato nella società Abilio S.p.A., operatore nazionale specializzato nelle vendite competitive telematiche.



Secondo la società il piano prospettato dal punto di vista della liquidazione dei beni è sovrapponibile a quello ipotetico di una Liquidazione Giudiziale, al netto però dell'apporto dell'unità abitativa sita in [REDACTED] alla [REDACTED] che rappresenterebbe il vero elemento di convenienza (dal punto di vista liquidatorio), cui andrebbero aggiunti gli ulteriori elementi di convenienza derivanti dal raggiungimento di un accordo con l'intero ceto creditorio, nell'ambito del percorso di composizione negoziata, mediante condivisione del progetto liquidatorio e delle modalità di soddisfazione dei creditori.

Tanto premesso

deve essere rammentato che l'articolo 2 del DL n.118/2021 è chiaro nel riservare il procedimento di composizione negoziata alle ipotesi in cui risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa, per cui si palesa un ossimoro l'accesso al procedimento da parte di una società in liquidazione, senza che neppure sia dedotta (oltre che documentata) la sussistenza attuale dei presupposti per la revoca della causa di scioglimento e dello stato di liquidazione anzi, addirittura, risulta espressamente dichiarata la finalità liquidatoria che si intende imprimere allo strumento cui si è inteso fare ricorso.

Ed invero va, in particolare, considerato

- che per l'accoglimento dell'istanza di conferma delle misure protettive debbono ricorrere i presupposti costituiti, quanto al *fumus boni iuris*, dalla ragionevole probabilità di perseguire il risanamento aziendale tramite l'avvio di trattative con il ceto creditorio (v. 12 co. 1 e 2, 17 co. 5 e 19 co. 4 del d.lgs. 14/2019), e, quanto al *periculum in mora*, dal pregiudizio che l'instaurazione o la prosecuzione di un'azione esecutiva e/o cautelare possa compromettere siffatta finalità;
- e che i presupposti per la conferma delle misure protettive e cautelari devono essere congruenti ai criteri di proporzionalità e idoneità.

Questo implica che le misure devono essere bilanciate rispetto al danno arrecato ai creditori e strutturalmente adeguate a supportare trattative effettivamente in corso per un risanamento non manifestamente implausibile sulla base di elementi sintomatici, estrinseci (ad esempio la dichiarata disponibilità alle trattative pervenuta da una parte di creditori ampiamente rappresentativa o l'assenza di iniziative esecutive o liquidatorie in essere da parte di creditori) e intrinseci (chiarezza, ragionevolezza e solidità delle assunzioni alla base della strategia di risanamento ed equilibrio economico-finanziario della continuità aziendale prospettata), assumendo, a tal fine, un ruolo centrale il parere dell'esperto nominato, il quale deve essere



Decreto di rigetto n. cronol. 6110/2026 del 13/07/2026
RG n. 2876/2026

sorretto da un'adeguata, completa e logica motivazione, con particolare riferimento all'effetto dell'eventuale mancata conferma o revoca delle misure protettive di turbamento del regolare corso delle trattative.

Orbene, essendo la finalità immediata della composizione negoziata - così come rappresentata dalla ricorrente - quella della liquidazione, può affermarsi che manchi lo stesso presupposto per accedere alla composizione negoziata

Vieppiù nella fattispecie non risultano avviati negoziati con il ceto creditorio, né pendenti azioni individuali di recupero del credito.

PQM

Rigetta il ricorso.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti ed all'esperto.

Così deciso in Lecce in data 13/07/2026

Il Giudice designato
Dott.ssa Virginia Zuppetta

